

CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

E

CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DEL VENETO

l'Università degli Studi di Padova, legalmente rappresentato dal dal Dott. **ANDREA BERTI**, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università di Padova via Martiri della Libertà, 2 città Padova PEC amministrazione.centrale@pec.unipd.it

e

la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto, legalmente rappresentato dal Dott. **FEDERICO REALDON**, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la sua carica presso la sede della Consulta, presso l'Ordine di venezia, Parco Scientifico tecnologico, Palazzo Lybra, Via delle Industrie, 19/B, 30175 Marghera (VE)

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *"al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;
- l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 che prevede: *"per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;
- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari"*

abilitanti" e, in particolare, l'articolo 1 che prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'articolo 3 che gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

- *il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice";*
- *il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";*
- *l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui "Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio" ed il successivo comma 5 che stabilisce che "Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui offerisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3"; il Decreto Il Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;*
- *definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,*
- *le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato*
- *decreto del 5 luglio 2022, n. 651;*
- *il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023 sottoscritto*

dalla FOFI e la CRUI;

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV); definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV; sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Ateneo di Padova e dalla Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto.

CONSTATATO CHE

- **L'università degli Studi di Padova** intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- le Farmacie di comunità indicate nell'**elenco allegato alla presente (ALLEGATO B)**, che verrà aggiornato periodicamente, intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;

Le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, che, rubricato alla voce **ALLEGATO A** della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art. 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe L M-13 in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

Entro un mese i firmatari (Ateneo e Ordine) della presente Convenzione adotteranno, in coerenza col protocollo FOFI/CRUI, il suddetto Regolamento del tirocinio pratico-valutativo, al quale è fatto obbligo di attenersi.

Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato (**ALLEGATO C**) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante. Ogni sua modifica o integrazione, sarà concordato con l'Ordine dei Farmacisti.

Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il TPV è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI/CRUI.

Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.

Art. 3 – Finalità e contenuti

L'università degli Studi di Padova, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Le Farmacie mettono a disposizione del Dipartimento/Scuola le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art.4 - Norme di sicurezza e polizza assicurativa

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto è tenuto a verificare che le farmacie aderenti eroghino adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, e la "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la

Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici. I testi delle polizze sono consultabili al seguente link: <https://www.unipd.it/assicurazione>.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 7 - Regime transitorio

Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM-13) del previgente ordinamento didattico non abilitante possono, ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 651 del 05/07/2022, optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-13 come modificata dal decreto stesso.

Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 2.

Art. 8 – Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata 5 anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.

Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 10 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11 – Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.

In caso di mancata risoluzione in via amichevole, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Padova

Per l'Università degli Studi di Padova

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese

Dott. Andrea Berti

Per la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto

Presidente

Dott. Federico Realdon